



## **Procura Generale della Corte di Cassazione**

Requisitoria e conclusioni scritte per:  
UDIENZA PUBBLICA SENZA DISCUSSIONE ORALE  
della  
SEZIONE PRIMA PENALE  
DELLA CORTE DI CASSAZIONE  
UDIENZA DEL 2 febbraio 2022

**Giurisdizione dello Stato italiano – Art. 10 cod. pen. requisiti – estradizione – non necessarietà – doppia incriminazione – sussistenza.**

Ricorre contro: sentenza della Corte di Assise di Appello di Messina del 11 marzo 2021.

IL PUBBLICO MINISTERO

**Questo Ufficio ritiene di dover affrontare in maniera congiunta alcuni motivi di ricorso, trattandosi di doglianze comuni ed inerenti ragioni di carattere processuale e/o sostanziale.**

**1. Con il primo ed articolato motivo di ricorso tutte le difese assumono l'insussistenza della giurisdizione dello Stato italiano** non essendo presenti i presupposti richiesti dall'art. 10, comma secondo, cod. pen. In particolare, oltre ad altre doglianze sulle quali ci si soffermerà successivamente (quali la mancata valutazione della sussistenza della doppia incriminazione e l'insussistenza di connessione con reati commessi in Italia) le difese lamentano l'assenza della procedura di estradizione ritenendola, alla luce della previsione legislativa, una delle condizioni imprescindibili per l'esercizio del potere punitivo da parte dello Stato italiano.

Ricordano come il punto 3), del secondo comma dell'articolo 10 cod. pen. («3) l'extradizione di lui non sia stata concessuta, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene»), impone l'esistenza in atti di presupposto indispensabile per ritenere sussistente la giurisdizione dello Stato italiano. In particolare, le difese assumono che, sollevata la questione in grado di appello, la Corte territoriale non avrebbe risposto in maniera adeguata e completa, non avendo assolutamente affrontato il tema posto: non risultava neppure avviata l'istanza di estradizione o la sua 'offerta' allo Stato estero.

**1.2.** Invero, la Corte territoriale ha risposto alle doglianze difensive assumendo la sussistenza di tutti i presupposti richiesti dall'art. 10 cod. pen. in quanto in atti vi era

la richiesta del Ministro della giustizia pervenuta il 1<sup>[0]</sup> settembre 2019 (presupposto non contestato dalla difesa), gli imputati erano sul territorio dello Stato e la pena prevista per i reati per i quali si procedeva rientravano nei limiti edittali richiesti dalla norma. A parere della Corte di Assise di Appello di Messina l'assunto della difesa non poteva essere condiviso in quanto doveva ritenersi, secondo arresti indiscussi della Suprema Corte "che il mancato avvio del procedimento di estradizione, configurante una mera situazione di fatto, produce gli stessi effetti del diniego formale di estradizione o di mancata accettazione formale dell'offerta di estradizione". Ha citato sul punto giurisprudenza di codesta Corte (massimata per altri fondamentali principi di diritto in tema di reati transnazionali in ipotesi di importazione, esportazione e transito di materiali di armamento) in merito a reati commessi dallo straniero integralmente all'estero (Sez. 1, sentenza n. 19762 del 17/06/2020 Cc. (dep. 01/07/2020) Rv. 279210).

**1.3.** È necessario premettere che la dottrina individua nelle previsioni del secondo comma dell'art. 10 cod. pen. i limiti imposti dal legislatore al principio di universalità (di punire), tra i quali rientrano reati puniti con pene alte. Ritene, quindi, in estrema sintesi, che si tratta di 'limiti' di punibilità e di procedibilità per lo Stato italiano.

Premesso che i primi tre requisiti (di 'procedibilità') richiesti dalla norma sono presenti nel procedimento che ci occupa, è opportuno verificare se il quarto requisito (in tutta la sua formulazione, sia per l'espressa richiesta – o tacita rinuncia – dello Stato di punire l'indagato nel proprio Paese, che nella sua formulazione di 'offerta' allo Stato straniero da parte dell'Italia) sia indispensabile per il riconoscimento della giurisdizione del nostro Paese.

Proprio su tale aspetto e sui c.d. confini della giurisdizione, parte della dottrina ha annotato come non esista una regola di diritto consuetudinario che osti all'applicazione della legge nazionale ai fatti commessi all'estero fra stranieri (non contenendo il diritto internazionale un divieto generale di applicazione extraterritoriale della legge penale e che lo stesso principio di territorialità non è assoluto e non coincide con la sovranità sul territorio, richiamando la Corte Permanente di Giustizia Internazionale 7 settembre 1927), soprattutto quando "vi sia un elemento di collegamento rappresentato dalla presenza sul territorio dello Stato" e quando "il fatto sia stato commesso in un luogo non soggetto a sovranità di nessun altro Stato".

Tali riflessioni appaiono conciliabili con le conclusioni cui perverrà questo ufficio, soprattutto con riferimento all'istituto processuale inerente all' 'offerta' allo Stato estero (sia esso la Libia dove sono avvenuti i fatti o l'Egitto e la Guinea, nazione degli imputati) da parte del nostro Paese. Infatti, dalla mera lettura del n. 3 del secondo comma dell'art. 10 cod. pen. (argomentata dalla difesa), pare evincersi che non sia soltanto sia necessario che l'extradizione da parte dello Stato sia stata attivata, ma anche che la "non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene". La giurisprudenza consolidata ritiene che il terzo punto previsto dal secondo comma dell'art. 10 del codice penale non impone un obbligo per lo Stato italiano di offrire al Paese straniero l'extradizione dell'indagato/imputato, né è annoverabile fra i principi

di diritto internazionale quello per cui uno Stato sia tenuto obbligatoriamente ad offrire l'extradizione stessa al Paese di nazionalità dello straniero accusato di un reato cui sia applicabile la legge italiana, che si trovi sul territorio italiano (Sez. 1, Sentenza n. 3155 del 25/09/2013 Ud. (dep. 23/01/2014) Rv. 258410, massimata per altro). Il giudice di legittimità, investito della medesima questione che ci occupa, ha ritenuto infondato il motivo di ricorso avanzato dalle difese, precisando che la «dizione letterale della norma in esame lascia chiaramente intendere che l'extradizione costituisce una variabile solo eventuale della procedura, nel senso che, di essa, va tenuto conto solo se vi sia stata una effettiva richiesta in tal senso dello Stato di appartenenza dello straniero, ipotesi questa non verificatasi nella specie. D'altra parte l'extradizione, quale forma di cooperazione giudiziaria fra gli Stati, è caratterizzata per sua natura da un ampio margine di discrezionalità, sì che, in assenza di specifici trattati stipulati in materia ..., l'extradizione non può ritenersi caratterizzata da alcun carattere di obbligatorietà; né è annoverabile fra i principi di diritto internazionale quello per cui uno Stato sia obbligatoriamente tenuto ad offrire l'extradizione al paese di appartenenza dello straniero che abbia commesso un reato perseguibile dai propri organi giudiziari». Infine, la sentenza richiamata indirettamente dalla Corte di Assise di Appello di Messina (Cass. Sez. 1, n. 13988 del 1989, espressamente indicata da Cass. Sez. 1, n. 19762 del 17/06/2020 Cc. (dep. 01/07/2020) Rv. 279210, già citata) – come già stigmatizzato dal giudice della legittimità nel 2013 – appare non del tutto aderente al caso in esame (tale richiamo è stato definito dalla Corte nella sentenza n. 3155/2014, come “improprio e fuorviante” in quanto aveva ad oggetto la diversa situazione di fatto: si trattava di uno Stato estero che non solo non si era avvalso della facoltà di chiedere l'extradizione, ma aveva collaborato con lo Stato, nel quale il reo si trovava, nella raccolta delle prove, in tal modo facendo intendere di avere rinunciato a punire direttamente l'autore del fatto). Tuttavia, il giudice di legittimità ha precisato che «dal precedente in esame è dato anzi evincere la conferma della diversa interpretazione dell'art. 10, cod. pen. fatta dal Collegio, essendo esso evincibile il diverso principio secondo cui è, in ogni caso, lo Stato di appartenenza dell'imputato a doversi rendere parte attiva per chiedere l'extradizione, ovvero comunicare la propria rinuncia alla richiesta di estradizione di un suo cittadino in attesa di essere giudicato in un diverso Stato».

Sempre parte della dottrina ha, inoltre, tenuto a precisare che il riferimento alla estradizione ‘non accettata’ (che implica un’offerta da parte del nostro Paese) appare, attualmente, privo di concreto valore in quanto istituto «previsto dal legislatore del 1930 (e di cui si riscontrano le tracce nell’art. 13), ma ... caduto in ... desuetudine ... e in tale misura contrastante con i moderni principi dell’extradizione, non trova più riscontro normativo nel codice di rito che regola soltanto la concessione dell’extradizione a seguito di richiesta». Su tale scia altra autorevole dottrina ha definito l’offerta di un indagato/imputato ad altro Stato «un vero e proprio “ramo secco” del nostro diritto penale».

Quindi, appare chiaro come la dottrina e la giurisprudenza si siano concentrate essenzialmente sulla eventuale sussistenza (solo) della prima parte del requisito previsto dall'art. 10, comma due, n. 3, del codice penale.

Sulla base di quanto fin qui argomentato si può giungere alla conclusione, senza temere contrasti interpretativi, che la giurisdizione italiana non deriva soltanto dall'esito negativo della procedura estradizionale instaurata dallo Stato estero (con esito negativo), ma anche dalla mancata iniziativa estradizionale da parte dello Stato e che la c.d. offerta allo Stato deve ritenersi, ormai, un istituto non applicabile sulla base del principale principio dell'universalità dell'azione punitiva.

La giurisprudenza ha infatti da tempo individuato due ipotesi in cui non sarebbe necessario l'inizio della procedura estradizionale e quindi potrebbe ritenersi soddisfatto il requisito della mancata concessione dell'extradizione: quando risulti chiaramente, ovvero risulti per fatti concludenti, la volontà dello Stato estero di non richiedere l'extradizione.

Sulla base di tale ermeneusi, quindi, l'azione penale è procedibile fin dalla presentazione della richiesta ministeriale e l'atto che la renderebbe improcedibile sarebbe solo l'avvenuta concessione dell'extradizione, attivata dallo Stato straniero. Si deve concludere, pertanto, che la risposta della Corte territoriale, sia stata ampiamente rispettosa dei principi di diritto stabiliti dal giudice di legittimità.

**1.4. Con la seconda doglianza**, la difesa assume che la Corte abbia laconicamente risposto in merito all'assenza del requisito della **c.d. doppia incriminazione**. Precisa di essere consapevole del fatto che la norma non fa un espresso richiamo a tale principio, ma riporta giurisprudenza e dottrina che hanno fornito un'interpretazione estensiva in merito alla verifica di tale requisito.

**1.5.** La Corte di Assise di appello di Messina sul punto ha solamente osservato **l'infondatezza dell'istanza** «in considerazione del fatto che l'art. 10 c.p. non fa menzione della necessità di tale requisito, ritenuto non necessario anche dalla giurisprudenza prevalente».

Invero, seppur non richiesto tale requisito dall'art. 10 cod. pen., il semplice richiamo alle norme sulla estradizione, per la procedibilità del delitto commesso all'estero da parte di uno straniero, sembra introdurre un ulteriore elemento di incertezza, oggetto di dibattito giurisprudenziale e dottrinario in merito proprio alla necessaria coesistenza nei diversi ordinamenti di una norma che li punisca (a nulla rilevando la gravità al fatto riconosciuta dallo Stato). Infatti, parte della dottrina ritiene che il citato principio debba trovare applicazione anche in tutti i casi previsti dall'art. 9 e 10 cod. pen..

Sin dalla Relazione al Progetto definitivo del Codice penale e procedura penale (Lav. prep., V, I, 1929) si è affermato che "occorre che il fatto costituisca reato secondo la legge del luogo in cui fu commesso" nonché la garanzia – che sta alla base dei principi di legalità e colpevolezza – in forza della quale non si può pretendere che, al pari dello straniero, il cittadino italiano che si trovi all'estero debba orientare i propri comportamenti, anziché secondo le leggi dello Stato in cui si trova, secondo le leggi dello Stato italiano il quale consideri penalmente rilevanti fatti che non costituiscono

reato secondo l'ordinamento dello Stato estero. In ogni caso la dottrina sposa l'idea della necessarietà della doppia incriminazione, quali premesse inderogabili per la repressione di ogni reato, alla luce del principio di legalità e della conoscibilità del precetto penale, nonché sul legittimo affidamento in ordine alla liceità penale del fatto. Altra dottrina ha ritenuto di dover individuare «nella interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 5 – operata da C. Cost. n. 364/1988 – un ulteriore elemento a favore della applicazione del principio di doppia incriminazione per il fatto commesso dallo straniero all'estero»; secondo tale impostazione sarebbe contraddittorio ammettere che lo straniero che commette il fatto all'estero possa beneficiare della incolpevole conoscenza del diritto penale italiano, a differenza del cittadino che, commettendo il fatto all'estero, non potrebbe giovare di tale ignoranza derivante dalla penale irrilevanza del fatto in quel Paese.

In ogni caso, nel dibattito accademico si osserva che tali corrette riflessioni di garanzia mal si conciliano con la diversa soluzione dagli stessi fornita per la punibilità dei delitti di cui agli artt. 7 e 8 cod. pen., i quali sono assoggettati a sanzione indipendentemente dalla previsione del fatto come reato nel Paese estero (assumendo che la *ratio* della differente trattazione dovrebbe rinvenirsi nella maggiore rilevanza di detti reati e nel superiore interesse dello Stato a reprimerli).

Codesta sezione, invero, ha da tempo tenuto ad evidenziare come in tema di reati commessi all'estero, al di fuori dei casi tassativamente indicati all'art. 7 cod. pen., è condizione indispensabile per il perseguimento dei reati commessi all'estero dallo straniero che questi risultino punibili come illeciti penali oltre che dalla legge penale italiana anche dall'ordinamento del luogo dove sono stati consumati, ancorché con 'nomen iuris' e pene diversi (in applicazione di tale principio la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento coercitivo impugnato riguardante la cessione di armi da guerra avvenuta esclusivamente in territorio estero in violazione dell'embargo stabilito da risoluzioni dell'ONU, non tradottesi peraltro all'interno dell'ordinamento italiano in norme vincolanti; Sez. 1, Sentenza n. 38401 del 17/09/2002 Cc. (dep. 15/11/2002) Rv. 222924 – 01). Anche tale decisione fa riferimento espresso alla Relazione del Guardasigilli al codice penale nella quale sono contenute esplicite indicazioni a favore del principio della doppia incriminabilità, «essendo chiarito che, nelle ipotesi previste dall'art. 10, per la punizione dello straniero "occorre che il fatto costituisca reato anche secondo la legge del luogo in cui fu commesso" (p. 1<sup>^</sup>, pag. 36). Nonostante tale posizione, inequivocamente espressiva della "mens legis", sul tema si è formato in dottrina e in giurisprudenza un contrasto, che questa Corte ritiene di poter superare attribuendo al principio della doppia incriminazione il ruolo di condizione indispensabile per il perseguimento dei reati commessi dallo straniero all'estero, i quali, dunque, al di fuori dei casi tassativamente indicati nell'art. 7 c.p., devono considerarsi punibili in Italia soltanto se, contemporaneamente, risultino qualificati come illeciti penali - ancorché con diverso "nomen iuris" e con diverse pene - anche nell'ordinamento del luogo in cui sono stati consumati».

La Corte, prendendo posizione su una questione dibattuta soprattutto in dottrina, ha ritenuto necessaria, ai fini del perseguimento dei reati commessi all'estero dallo straniero, la condizione della "doppia incriminabilità", sul rilievo della "scusabilità"

della ignoranza della legge penale da parte di un soggetto estraneo all'ordinamento italiano allorché il reato non vulneri valori recepiti in tutte le comunità civili, interessi essenziali dello Stato o interessi primari della persona.

Orbene, agli imputati è stata contestata non solo la tortura ed il sequestro di persona a scopo di estorsione (reati che sicuramente ineriscono agli interessi primari della persona), ma anche quello di associazione per delinquere finalizzata ad una varietà di reati tra i quali anche la tratta degli esseri umani e l'immigrazione clandestina. Per tutte tali fattispecie non pare sia necessaria la verifica della 'doppia incriminabilità' sia per i principi sopra enunciati, sia perché trattasi di fatti che notoriamente sono puniti dagli Stati anche se sotto forma di diverse e variegate fattispecie di reato.

Non potrebbero, insomma, gli imputati, richiamare a propria difesa la non conoscenza dell'illiceità della condotta, trattandosi di fatti che trovano universalmente discredito nell'opinione pubblica e previsione nelle legislazioni internazionali.

**1.6.** Infine, poche parole in merito alla non sussistenza di reati commessi in Italia (tutte le condotte sono state commesse in Libia) ed alla possibilità di applicare l'istituto della connessione.

La difesa, probabilmente fa riferimento a quell'arresto giurisprudenziale che ha escluso la giurisdizione dello Stato italiano in ipotesi di reati commessi all'estero da stranieri su cittadini stranieri – in assenza di un fondamento normativo, anche di diritto internazionale, idoneo a derogare al principio di territorialità – seppure connessi con reati commessi in Italia (in applicazione del principio, la Corte ha escluso la giurisdizione nazionale sui reati di sequestro di persona a scopo di estorsione, tortura e violenza sessuale commessi in territorio libico nei confronti di immigrati poi trasportati illegalmente in Italia, anche se ritenuti connessi con quelli di associazione per delinquere e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, invece rientranti nella giurisdizione italiana). (Sez. 5, Sentenza n. 48250 del 12/09/2019 Cc. (dep. 27/11/2019) Rv. 277245 - 01).

**1.7.** La massima, così riportata, potrebbe indurre in errore. Il principio di diritto stabilito da detta sentenza non può essere applicato al caso in esame (seppur si tratta degli stessi reati in contestazione) in quanto la sentenza si è occupata di un problema processuale affatto diverso.

Nel nostro caso si tratta di verificare la sussistenza dei presupposti dell'art. 10 cod. pen. (che per i motivi sopra descritti si ritiene essere sussistenti), nella ipotesi di cui si è occupata la sentenza del 2019, invece, si doveva verificare la sussistenza della giurisdizione dello Stato italiano (che aveva già esercitato il proprio potere per il reato di immigrazione clandestina) in applicazione, secondo il p.m. ricorrente, di principi di diritto inerenti alle regole sulla competenza. Sul punto la Corte è stata puntuale asserendo: «per contro, questa Corte non ha mai affermato il principio che il ricorrente vorrebbe attribuirgli e cioè quello per cui la connessione assurgerebbe a criterio autonomo di individuazione della giurisdizione italiana per fatti commessi al di fuori del territorio dello Stato e ai danni dello straniero. Principio di cui peraltro non si comprende quale sarebbe la base normativa fondante. Sebbene le ipotesi di connessione contemplate dal codice di rito integrino un criterio di attribuzione della competenza in materia penale, alcuna disposizione infatti determina la produzione di

eventuali effetti in materia di giurisdizione, se non quelli relativi al riparto di attribuzioni tra giudice ordinario e giudici speciali, come il giudice militare ex art. 13 c.p.p. E difatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di attribuire rilevanza alla connessione di cui all'art. 12 c.p.p., anche tra reati commessi all'estero e illeciti perpetrati in Italia, solo ai fini della determinazione del giudice competente (Sez. 1, n. 14666 del 18/03/2008, Conti. comp. in proc. Mercuri e altri, Rv. 239706), e non anche ai fini dell'affermazione della potestà punitiva dello Stato rispetto a fatti eccedenti i limiti territoriali della sua giurisdizione».

**2.** Tutti gli imputati denunciano, poi, la nullità delle sentenze in quanto il decreto di giudizio immediato è stato emesso dallo stesso giudice per le indagini preliminari che si era dichiarato incompetente, sollevando il conflitto davanti la Corte di Cassazione.

In atti vi è la sentenza della Corte inerente al conflitto.

Si deve precisare che effettivamente il giudice per le indagini preliminari ha sollevato conflitto dopo aver emesso *ex novo* la misura cautelare nei confronti degli odierni imputati. Tale conflitto è stato oggetto di decisione della Suprema Corte del 18 settembre 2020 n. 35205.

Nessuno dubita del fatto che nelle more della decisione del Supremo collegio il p.m. abbia esercitato l'azione penale con la richiesta di giudizio immediato (cautelare e per l'evidenza della prova) e del fatto che il giudice abbia ritenuto sussistenti gli elementi per l'emissione del decreto.

**2.1.** Orbene, bisogna verificare se le doglianze della difesa, che lamenta con tale provvedimento di 'rinvio a giudizio' una violazione del principio sancito dall'art. 25 della Costituzione, siano fondate e cioè se il giudice il giudice che ha emesso il decreto, che si era espresso sulla propria competenza, avendo ritenuto la stessa sussistente (senza attendere il giudizio del collegio di legittimità) aveva emesso un provvedimento in violazione del principio che nessuno può essere distolto dal suo 'giudice naturale'. Si deve precisare innanzitutto (e qui si che ci viene in aiuto il *decisum* della Suprema Corte sul punto) che il giudice per le indagini preliminari non può sollevare conflitto di competenza dopo aver provveduto sull'atto richiesto (se non in casi specifici che la Corte indica) trattandosi di giudice *ad acta* non avendo il potere di disporre del procedimento. Invero, durante le indagini preliminari soltanto il pubblico ministero possono sollevare contrasti ex art. 54 cod. proc. pen. (davanti al Procuratore generale sia esso distrettuale che nazionale) in qualsiasi momento in quanto titolare della fase processuale. Tale riflessione è confermata dalla Corte di cassazione che è stata investita del conflitto (che ha dichiarato inesistente) che proprio sul punto ha anche precisato che affinché possa «ritenersi esistente conflitto di tipo negativo, ai sensi dell'art. 28 cod. proc. pen., occorre che due giudici ricusino di prendere cognizione del medesimo fatto attribuito alla stessa persona, creando così uno stallo nella situazione procedimentale. Il Giudice per le indagini preliminari è un giudice *ad acta*, che campeggia nella specifica fase preprocessuale e che esercita le sue funzioni in ragione delle richieste rivolte dalla parte. Da ciò deriva che, richiestogli un determinato atto,

poi emesso, si genera un esaurimento dei relativi poteri e non può chiedersi a questa Corte, in difetto di una espressa previsione normativa, di "regolare" stabilmente la competenza, in via preventiva e per il futuro, in difetto ed a prescindere dalla necessità di compiere attività processuali specifiche, per le quali risulterebbe funzionalmente competente il Giudice per le indagini preliminari».

Il giudice nel caso in esame, investito della istanza cautelare, ai sensi dell'art. 27 cod. proc. pen. aveva emesso *ex novo* la misura il 30 ottobre 2019 e contestualmente aveva sollevato conflitto. Proprio per i principi processuali stabiliti prima, egli non avrebbe potuto sollevare la questione della competenza dopo essersi espresso per quel determinato atto, avendo terminato il suo potere di decidere proprio con l'emissione del provvedimento richiesto e già riconosciuto, di fatto, la sua competenza territoriale. Precisa il collegio che «se emette il titolo la situazione di affermato conflitto "in negativo" cessa nei fatti ed è superata proprio dall'assunzione dell'atto che il secondo decidente non intende assumere (Sez. 1, n. 39874 del 3/10/2012, conflitto di competenza in proc. Commisso e altri, Rv. 253693)».

Tali argomentazioni fanno comprendere perché il giudice per le indagini preliminari ha – di fatto – preso atto della giurisprudenza consolidata sul punto e implicitamente con la emissione del decreto di giudizio immediato ha di nuovo riconosciuto la sua competenza, facendo, di fatto, anche cessare il conflitto ai sensi dell'art. 29 cod. proc. pen. («I conflitti previsti dall'articolo 28 cessano per effetto del provvedimento di uno dei giudici che dichiara, anche di ufficio, la propria competenza o la propria incompetenza»).

Non si vedono nella pronuncia violazione del principio giudice naturale in quanto le decisioni sono state prese nel rispetto delle regole processuali – successivamente confermate dalla sentenza della Corte di Cassazione – e unico giudice naturale (Tribunale di Messina) ha emesso il provvedimento. Nessuna violazione *ex art. 33* cod. proc. pen. in quanto il giudice era stato già previamente e dettagliatamente individuato dai provvedimenti tabellari del Tribunale.

\*\*\*\*\* e \*\*\*\*\*

**3. Con il terzo motivo di ricorso** le difese dei due imputati sollevano il difetto di motivazione con riferimento alla denunciata indeterminatezza del capo di imputazione.

**3.1** La Corte a pag. 28 ha fornito adeguata motivazione sul punto con richiami giurisprudenziali in termini. Le imputazioni sono precise, dettagliate e gli imputati sin dall'inizio sono stati posti in grado di intendere i termini dell'accusa. La doglianza difensiva in merito alla contestazione del *tempus commiss delicti* inerente al reato associativo non può trovare ingresso, laddove gli è contestata la partecipazione ad un'organizzazione (magari preesistente alla loro adesione) ed è stata valutata precisamente dagli atti del processo la loro partecipazione. Né si può sottacere che quel dato si riferisce ad un periodo precisamente indicato dai testi che hanno fatto riferimento al loro arrivo nel carcere di Zawya. Non si comprende quale elemento



ulteriore possa richiedere la difesa a fronte di testimonianze in atti. Il capo di imputazione non è stato assolutamente formulato *per relationem*, ma appare determinato in tutti i suoi elementi e riscontrato, successivamente, negli atti processuali.

**4. Con il quarto motivo** i due imputati ribadiscono la violazione dell'art. 210 cod. proc. pen. in merito all'escussione dei testi, che hanno fatto clandestinamente ingresso in Italia. Soprattutto perché in un caso era stato interrotto il verbale ed il 'teste' era stato escusso con le garanzie difensive. Assume che la sentenza abbia 'glissato' in merito a tale doglianza, dando luogo ad una nullità assoluta ed insanabile.

**4.1** La Corte territoriale a pag. 29 ha affrontato specificamente tale eccezione richiamando sul punto l'arresto delle Sezioni Unite *Taysir* (n. 40517 del 2016), **nonché** l'arresto della seconda sezione penale che indica quale onere della parte interessata indicare le circostanze da cui risulti la sua incompatibilità a testimoniare. Orbene, non è chi non veda che la risposta della Corte territoriale sia stata più che adeguata ricordando che il fatto che sia stato interrotto il verbale per uno dei testi non è indicativo della situazione di fatto in generale e soprattutto non incide sulla decisione del giudice (che è l'unico che ne può valutare l'eventuale sussistenza di situazioni di incompatibilità a testimoniare). Da ultimo si è ribadito che in tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari dai migranti soccorsi in mare in acque internazionali e trasportati su territorio nazionale, non potendo configurarsi nei loro confronti il reato di cui all'art. 10-bis del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, né potendo ipotizzarsi che il pericolo di vita, cui è seguita l'azione di salvataggio, sia stato dagli stessi previsto e artatamente creato (Sez. 1, Sentenza n. 27854 del 15/02/2021 Ud. (dep. 19/07/2021) Rv. 281639 – 01).

**5. Con il quinto motivo di ricorso le difese lamentano la violazione del divieto di porre domande suggestive.**

**5.1** Anche tale punto di doglianza merita pochissime riflessioni. La Corte ha fornito adeguata risposta alla doglianza e la difesa sembra non prenderne atto e le ripropone. Un argomentare di tal fatta non può trovare ingresso in questa sede.

\*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\*

**6. Con il sesto motivo di ricorso per \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* e il secondo di \*\*\*\*\* ci si duole della mancata assoluzione degli imputati secondo il principio dell' 'al di là di ogni ragionevole dubbio'.**

**6.1** La difesa lamenta travisamento della prova (dimentica che ci si trova di fronte ad una 'doppia conforme'), ritorna sulle dichiarazioni testimoniali e sulla loro valutazione anche in secondo grado. Tutte le difese enucleano le doglianze con riferimento alle modalità di riconoscimento, alla partecipazione ai fatti da parte dei singoli imputati dimentica che la Corte ha risposto da pag. 31 e ss a tutte le doglianze

in ordine alla valutazione delle prove, indicando gli elementi a carico di ogni singolo imputato. Orbene, premesso che il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta “doppia conforme”, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite – cosa che assume la difesa – in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti (Sez. 4 - , Sentenza n. 35963 del 03/12/2020 Ud. (dep. 16/12/2020) Rv. 280155 – 01), si deve precisare che la Corte ha riesaminato gli atti e valutato al di là delle determinazioni del giudice di primo grado gli elementi a carico. La difesa ripropone la lettura alternativa che è stata presa in esame dalla Corte territoriale ed ha ritenuto le argomentazioni difensive non condivisibili. Pertanto, anche tale motivo appare palesemente infondato.

**7. Ciò vale anche per il settimo e l'ottavo motivo di ricorso di \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\***

**8. Con il nono motivo di ricorso di \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* ed il quinto di \*\*\*\*\*** le difese denunciano l'erroneo mancato riconoscimento a tutti gli imputati della circostanza di cui all'art. 114, comma 3 in relazione all'art. 112, comma 1, n. 3 cod. pen. in quanto essi sono stati determinati a commettere tali azioni da altre persone alla cui autorità e direzione erano soggetti. Fanno forza sul dato che sono sbarcati anch'essi a Lampedusa e che erano ‘vittime’ degli organizzatori, ‘costretti’ di fatto alla commissione di tali azioni.

**9. Con il decimo (XI) motivo \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* e settimo di \*\*\*\*\*** ci si lamenta della eccessività della pena inflitta.

**10. Con l'undicesimo (XII) motivo \*\*\*\*\* e \*\*\*\*\* e sesto di \*\*\*\*\*** ci si lamenta del mancato riconoscimento della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen.

**10.1** Si deve precisare che da pagina 42 e seguenti la Corte territoriale ha risposto in maniera adeguata e congrua a tutte le doglianze difensive sia con riferimento alla partecipazione degli stessi che appare del tutto consapevole e pienamente rispondente alle fattispecie contestate. Riportando in parte la motivazione sul punto della Corte di Assise di Appello di Messina si può leggere: «la circostanza che gli imputati fossero migrati essi stessi, tant'è che hanno poi lasciato il capo per raggiungere l'Italia non confligge con la prospettazione accusatoria: il fatto cioè che essi abbiano per un periodo considerevole solto il ruolo di brutali e violenti carcerieri degli altri sfortunati (per essere esonerati dal pagamento del riscatto – come dagli stessi sostenuto – e, comunque, i motivi risultano irrilevanti) apportando così un contributo significativo all'attività criminosa dell'organizzazione, potrà venire in considerazione ad altri fini e

non certo per escludere la loro organica partecipazione, nei fatti pienamente comprovata».

Tale motivazione, pienamente condivisibile, implica una chiara risposta anche rispetto alla richiesta avanzata in cassazione di riconoscere agli imputati la scriminante di cui all'art. 54 cod. pen. ovvero una riduzione di pena 'perché costretti a quel comportamento'. Nessuna costrizione o minaccia è stata provata, ma solo una condizione di 'opportunità' vista la loro condizione di migranti che li ha indotti a tali comportamenti; tutti perfettamente consapevoli e finalizzati ad evitare il pagamento della somma di danaro per essere liberati dalla prigione e sbarcare in Italia quali clandestini. La circostanza della loro condizione di migrante è stata, altresì, considerata dalla Corte di merito che ha comunque mitigato la pena con il riconoscimento delle attenuanti generiche. Tutte le altre doglianze appaiono prettamente di merito (quali ad esempio il *quantum* della riduzione) e reiterative dei motivi di appello (mancato riconoscimento della scriminante ex art. 54 cod. pen.).

**11. Soltanto il \*\*\*\*\* ha lamentato (quarto motivo di ricorso) l'erronea applicazione della legge penale nella manata derubricazione del reato di sequestro di persona a scopo di estorsione in sequestro di persona semplice.**

11.1 Sul punto la Corte territoriale, richiamando un arresto del 2019 ha precisato come il reato contestato sia configurato in tutti i suoi elementi costitutivi in quanto rappresentato dalla 'mercificazione della persona umana, dalla strumentalizzazione della stessa in tutte le sue dimensioni affettive e patrimoniali'. La Corte proprio sul punto ha precisato che non essendo prevista la 'cauzione' quale via di uscita dai centri di restrizione per migranti libici, ne discende che la strumentalizzazione di tale illegittima segregazione fosse inerente al pagamento (anch'esso illegittimo) di una cauzione al fine di arricchire l'organizzazione. A nulla rileva che gli imputati non avessero parte del danaro, rileva che con il loro comportamento (e con il vantaggio di non pagare) essi avvantaggiavano l'organizzazione per il conseguimento di somme illecite, tramite le torture, le minacce.

Si trattava, quindi, di un vero e proprio prezzo pagato per ottenere la libertà.

Pertanto, sulla base delle argomentazioni suindicate si devono ritenere tutti i ricorsi infondati.

**P.Q.M.**

Che l'On. Corte di cassazione, rigetti i ricorsi con le conseguenti statuizioni.

Roma, 16 gennaio 2022

Il sostituto procuratore generale

*Antonietta Picardi*